

**DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE
(ART. 587 C.P.C.)**

Il giudice dell'esecuzione dott. Alberto Cappellini,
letta l'istanza avanzata dal delegato alle vendite e rilevato che [REDACTED], aggiudicatario del lotto unico, non ha provveduto a versare il saldo prezzo nel termine concesso;

p.q.m.

visto e applicato l'art. 587 c.p.c.;

DICHIARA la decadenza dell'aggiudicatario [REDACTED] in ordine al lotto unico e, per l'effetto, dispone che venga incamerata da parte della procedura esecutiva la cauzione dal medesimo versata, a titolo di multa;

DISPONE che il delegato provveda ad effettuare un nuovo tentativo di vendita del lotto unico, alle stesse condizioni di cui al precedente bando di vendita, e, in caso di esito negativo di questo, a proseguire a nuovi tentativi con prezzo ribassato tra il 10% e il 20% rispetto all'ultima base d'asta;

PROROGA l'incarico al delegato sino al 31.12.2025;

INVITA il delegato, in sede di eventuale successiva aggiudicazione del bene a prezzo inferiore rispetto a quello offerto dall'aggiudicatario decaduto, a proporre apposita istanza al G.E. nella quale si richieda la pronuncia del decreto di condanna al pagamento della differenza, ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c., nonché si quantifichi tale differenza che l'aggiudicatario inadempiente dovrà essere condannato a pagare (indicando espressamente il prezzo offerto dall'aggiudicatario decaduto, la cauzione confiscata e il prezzo definitivo a cui è avvenuta la vendita).

Si comunichi.

Spoletto, 3 settembre 2024

Il giudice dell'esecuzione

Alberto Cappellini